

286

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867-68

Proposta di Legge presentata nella tornata del 12. Aprile 1867.
dal Ministro *Tella Guerra*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

/ 618

MINISTERO DELLA GUERRA

PROGETTO DI LEGGE

PER LE

BASI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO

Signori,

La questione che si tratta di risolvere col progetto di legge che ho l'onore di presentarvi fu proposta, moltissimi di voi lo rammenteranno, dalla vostra Commissione generale del bilancio, nella Relazione sul bilancio passivo per l'esercizio 1863 del Ministero della guerra, e vi fu enunciata e formulata in questi precisi termini:

« Sotto il nome di ordinamento generale dell'esercito, noi intendiamo di accennare a quelle basi generali, le quali non facendo ostacolo; alla evenienza del caso, a qualche modificazione o miglioramento, stabilissero tuttavia una norma certa, un limite fisso, il quale dasse all'organizzazione militare quel grado di stabilità che è necessaria a tutte le istituzioni, perchè si consolidino ed acquistino un elemento di forza colla durata stessa, nella loro invariabilità ».

Ed è in questi termini che il compianto generale Della Rovere, allora Ministro della guerra, assumeva l'impegno di presentare un apposito progetto di legge stabilito su larghe basi, che permettessero però quelle variazioni che sono necessarie e restano indipendenti dal Potere legislativo, purchè si mantengano nei confini della legge medesima. »

Così posta, è chiaro che la questione medesima debba essere divisa e trattata in due parti distinte: una, che statuisca le norme fondamentali generali dell'organizzazione dell'esercito; l'altra, che poggiate

su queste norme prestabilite, definisca l'organamento dell'esercito ne'suoi riparti e sotto il triplice aspetto tattico, economico e amministrativo.

Sono quindi due questioni ben distinte: quella della forza e quella dell'inquadramento di questa forza; la prima, questione politica, sociale e d'interesse generale: la seconda, questione tecnica, amministrativa e di definizione relativa e variabile a seconda dei progressi delle cose di guerra. E sono pertanto due leggi distinte che si richieggono, l'una costitutiva e l'altra applicativa.

Onde mi parve, e nell'ordine logico e nell'ordine sintetico, che la seconda non si dovesse e non si potesse, non che trattare, neppure progettare e formulare se non dopo fosse stata deliberata la prima. E difatti, come divisare il compartimento organico e tattico di un esercito, senza che prima sia precisamente stabilito il sistema di reclutamento, fissata la sua forza sul piede di pace e su quello di guerra, determinati i suoi grandi riparti in esercito attivo ed esercito di riserva?

D'altro canto poi è mia opinione, che per la loro natura stessa queste due parti abbiano da tenersi disgiunte in due leggi, attesochè, se alla prima è indispensabile, come ben disse la vostra Commissione generale sul bilancio del 1863, quel grado di stabilità e di invariabilità che consolida e afforza ogni istituzione, l'ugual cosa non potrebbe pretendersi per la seconda, la quale è soggetta a variare dipendentemente dalle variazioni che l'arte e la scienza della guerra subiscono quasi ad ogni passo dell'umano progresso. Il voler qui confondere l'una coll'altra e, per così dire, l'oggetto col soggetto, ci porterebbe inevitabilmente a fallire, a compromettere lo scopo, se non per il momento, certo per l'avvenire. Se vorremo in vero comprendere nella stessa legge e quei principii che possono e devono rimanere immutati, almeno per lunghissimo tempo, come sono quelli del reclutamento, della classificazione e del riparto generale dell'esercito, e le particolari e momentanee applicazioni di questi principii, le quali, come ho detto ed è noto a tutti, sono esposte a dover cambiare di tempo in tempo: ne conseguirà evidentemente, che la mutabilità di queste nuocerà alla stabilità dei primi, chè quasi ad ogni anno si dovrà toccare a questa legge. E non è a voi, o signori, ch'io debba rammentare, come le modificazioni, le giunte e i supplementi ad una legge ne sceminano il prestigio, l'autorità e la forza.

In questo ordine di idee, essendomi sembrato che il progetto di legge presentatovi dal mio predecessore non si piegasse completamente all'esigenza che ho chiarito poco anzi, mi indussi a ritirarlo per informarvelo, e nella congiuntura stessa per introdurre

qualche modificazione che io ravvisava conveniente, e della cui opportunità sarà buon giudice il Parlamento. E poichè l'opera mia era grandemente facilitata per i lavori della Commissione che dettava il primo progetto ed alla quale ebbi l'onore di appartenere, mi sono fatto particolare studio, affinchè questo nuovo progetto di legge potesse più precisamente soddisfare allo scopo, per cui la presentazione ne fu richiesta dal Parlamento, e alle convenienze dell'esercito e della nazione.

Questo progetto, che ora ho l'onore di presentarvi, non abbraccia quindi che la prima parte della importante quistione dell'organizzazione dell'esercito; ma ne è la parte principale e di primaria ragione, comechè statuirà principii di natura costante, le basi cardinali della organizzazione stessa. La seconda parte, cioè l'ordinamento effettivo dell'esercito e dei vari servizi ad esso attinenti, vi sarà presentata, come lo prescrive l'articolo 5° del presente progetto, tostochè il Parlamento si sarà pronunciato su questa legge; e vi sarà presentata nei suoi particolari i più minuti, perocchè sotto la forma di un bilancio normale per le spese, che dovrà essere tradotto in legge.

Questo metodo mi sembra il più razionale e pratico per arrivare lo scopo, e nel tempo medesimo il più conforme ai principii della legge fondamentale dello Stato.

Diffatti, mentre colla presente legge sarà consacrato un ordine stabile di cose per tuttocìo che può esserlo, mercè una legge di bilancio normale il Parlamento potrà esercitare nella più ampia misura, e come gli appartiene, il suo sindacato sulle spese per l'esercito, senza togliere al Potere esecutivo la possibilità di introdurre negli ordinamenti parziali delle varie armi e dei vari servizi dell'esercito, quelle modificazioni che successivamente potranno essere necessarie.

Oltre a ciò avremo un altro vantaggio, e non lieve, così per l'Amministrazione della guerra, come per il Parlamento stesso: quello che codesta legge di bilancio normale potrà essere anno per anno da voi sommariamente confermata, mandandosi alla parte straordinaria del bilancio stesso quelle maggiori spese che eventualmente si necessiteranno.

L'Amministrazione della guerra avendo così il modo di sistemare e concretare i suoi disegni e gli atti suoi sul definito, troverà assai più facilmente le vie le più economiche e i mezzi più provvidi; e voi nei vostri lavori annuali avrete un risparmio di tempo, cosa sempre preziosissima per la nazione.

Accennato così il concetto intuitivo cui è informato questo progetto di legge, concetto ch'io spero sarà giustamente apprezzato dalla vostra saviezza, esporrò brevemente le ragioni dei punti principali del progetto stesso.

su queste norme prestabilite, definisca l'organamento dell'esercito ne'suoi riparti e sotto il triplice aspetto tattico, economico e amministrativo.

Sono quindi due questioni ben distinte: quella della forza e quella dell'inquadramento di questa forza; la prima, questione politica, sociale e d'interesse generale: la seconda, questione tecnica, amministrativa e di definizione relativa e variabile a seconda dei progressi delle cose di guerra. E sono pertanto due leggi distinte che si richieggono, l'una costitutiva e l'altra applicativa.

Onde mi parve, e nell'ordine logico e nell'ordine sintetico, che la seconda non si dovesse e non si potesse, non che trattare, neppure progettare e formulare se non dopo fosse stata deliberata la prima. E difatti, come divisare il compartimento organico e tattico di un esercito, senza che prima sia precisamente statuito il sistema di reclutamento, fissata la sua forza sul piede di pace e su quello di guerra, determinati i suoi grandi riparti in esercito attivo ed esercito di riserva?

D'altro canto poi è mia opinione, che per la loro natura stessa queste due parti abbiano da tenersi disgiunte in due leggi, attesochè, se alla prima è indispensabile, come ben disse la vostra Commissione generale sul bilancio del 1863, quel grado di stabilità e di invariabilità che consolida e afforza ogni istituzione, l'ugual cosa non potrebbe pretendersi per la seconda, la quale è soggetta a variare dipendentemente dalle variazioni che l'arte e la scienza della guerra subiscono quasi ad ogni passo dell'umano progresso. Il voler qui confondere l'una coll'altra e, per così dire, l'oggetto col soggetto, ci porterebbe inevitabilmente a fallire, a compromettere lo scopo, se non per il momento, certo per l'avvenire. Se vorremo in vero comprendere nella stessa legge e quei principii che possono e devono rimanere immutati, almeno per lunghissimo tempo, come sono quelli del reclutamento, della classificazione e del riparto generale dell'esercito, e le particolari e momentanee applicazioni di questi principii, le quali, come ho detto ed è noto a tutti, sono esposte a dover cambiare di tempo in tempo: ne conseguirà evidentemente, che la mutabilità di queste nuocerà alla stabilità dei primi, che quasi ad ogni anno si dovrà toccare a questa legge. E non è a voi, o signori, ch'io debba rammentare, come le modificazioni, le giunte e i supplementi ad una legge ne scemino il prestigio, l'autorità e la forza.

In questo ordine di idee, essendomi sembrato che il progetto di legge presentato dal mio predecessore non si piegasse completamente all'esigenza che ho chiarito poco anzi, mi indussi a ritrarlo per informarvelo, e nella congiuntura stessa per introdurre

qualche modificazione che io ravvisava conveniente, e della cui opportunità sarà buon giudice il Parlamento. E poichè l'opera mia era grandemente facilitata per i lavori della Commissione che dettava il primo progetto ed alla quale ebbi l'onore di appartenere, mi sono fatto particolare studio, affinchè questo nuovo progetto di legge potesse più precisamente soddisfare allo scopo, per cui la presentazione ne fu richiesta dal Parlamento, e alle convenienze dell'esercito e della nazione.

Questo progetto, che ora ho l'onore di presentarvi, non abbraccia quindi che la prima parte della importante quistione dell'organizzazione dell'esercito; ma ne è la parte principale e di primaria ragione, comechè statuirà principii di natura costante, le basi cardinali della organizzazione stessa. La seconda parte, cioè l'ordinamento effettivo dell'esercito e dei vari servizi ad esso attinenti, vi sarà presentata, come lo prescrive l'articolo 5° del presente progetto, tostochè il Parlamento si sarà pronunciato su questa legge; e vi sarà presentata nei suoi particolari i più minuti, perocchè sotto la forma di un bilancio normale per le spese, che dovrà essere tradotto in legge.

Questo metodo mi sembra il più razionale e pratico per arrivare lo scopo, e nel tempo medesimo il più conforme ai principii della legge fondamentale dello Stato.

Diffatti, mentre colla presente legge sarà consacrato un ordine stabile di cose per tutto ciò che può esserlo, mercè una legge di bilancio normale il Parlamento potrà esercitare nella più ampia misura, e come gli appartiene, il suo sindacato sulle spese per l'esercito, senza togliere al Potere esecutivo la possibilità di introdurre negli ordinamenti parziali delle varie armi e dei vari servizi dell'esercito, quelle modificazioni che successivamente potranno essere necessarie.

Oltre a ciò avremo un altro vantaggio, e non lieve, così per l'Amministrazione della guerra, come per il Parlamento stesso: quello che codesta legge di bilancio normale potrà essere anno per anno da voi sommariamente confermata, mandandosi alla parte straordinaria del bilancio stesso quelle maggiori spese che eventualmente si necessiteranno.

L'Amministrazione della guerra avendo così il modo di sistemare e concretare i suoi disegni e gli atti suoi sul definito, troverà assai più facilmente le vie le più economiche e i mezzi più provvidi; e voi nei vostri lavori annuali avrete un risparmio di tempo, cosa sempre preziosissima per la nazione.

Accennato così il concetto intuitivo cui è informato questo progetto di legge, concetto ch'io spero sarà giustamente apprezzato dalla vostra saviezza, esporrò brevemente le ragioni dei punti principali del progetto stesso.

Discorsi

I.

Della forza dell'esercito e del reclutamento.

Il problema che si sono studiati di risolvere la Francia, l'Austria e quanti altri Stati hanno rifatti i loro ordinamenti militari in questi ultimi tempi, si fu quello di prepararsi per la guerra il maggior numero possibile di soldati bene istruiti ed ordinati, senza per altro imporre un troppo grave peso alle popolazioni ed alle finanze dello Stato, e consacrando il principio d'uguaglianza e di giustizia, che a tutti i cittadini incumbe l'obbligo di difendere la patria all'occorrenza.

Questo problema, di sua natura difficile e complesso, lo è assai meno per noi, mercè la nostra legge sul reclutamento, la quale contiene in se stessa i principii e i mezzi principali per la soluzione del problema stesso; e tant'è vero, che questi principii e questi mezzi furono dagli altri più o meno adottati. Difatti, al punto di vista della forza, applicata la vigente legge sul reclutamento, come sta e come fu sino ad oggi applicata, dopo un'intera rotazione normale (che si avrebbe nel 1873) ci darebbe 600,000 uomini e forse più: dei quali 420,000 tra ordinanza e 1^a categoria, cioè soldati perfettamente fatti, ed il restante di 2^a categoria, i quali quando siano stati istruiti, come è nel concetto della legge, forniscono pure un utile contingente all'esercito combattente, almeno come riserva per riempirne i vuoti. E 600,000 soldati, mi pare costituiscano una forza abbastanza imponente ed adeguata all'Italia, anche di riscontro agli aumenti che gli altri Stati si sono studiati di recare ai loro eserciti. In quanto al principio d'uguaglianza e di giustizia, la nostra legge vi è benissimo informata.

Per noi dunque non si tratta di un mutamento assolutamente radicale, ma soltanto di qualche modificazione: ed è una gran ventura, atteso che i cambiamenti radicali nelle istituzioni fondamentali, come è quella del sistema di reclutamento, producono sempre nelle popolazioni e nell'economia dello Stato delle serie commozioni.

Per noi non è tanto questione di principio e di fondo, quanto d'ordine e di forma.

Se ad esempio della Francia, potessimo tener sotto le armi in tempo di pace la metà della forza di guerra, non avremmo bisogno neppur di modificare la nostra

legge di reclutamento, giacchè dovremmo avere sul piede di pace i quadri necessari per incorporare tutta la forza del piede di guerra. Ma per noi tale cosa non è fattibile, e neppur sarebbe conveniente; e il nostro piede di pace può essere tutt'al più il terzo del piede di guerra.

Ora, non è d'uopo che io chiarisca come se è possibile di raddoppiare per la guerra gli effettivi del tempo di pace senza aumentare i quadri, l'ugual cosa sarebbe assolutamente impossibile, quando si dovessero triplicare questi effettivi.

La esperienza della mobilitazione per il 1866 ce lo ha praticamente dimostrato. Per incorporare i 300,000 uomini di cui l'esercito s'ingrossava, passando dal piede di pace a quello di guerra, si dovettero creare delle nuove unità tattiche per tutte le armi; e fu questo un difficilissimo lavoro ed un gravissimo imbarazzo, del quale l'ordinamento dello esercito combattente ha dovuto necessariamente risentirsi.

Fu in sostanza per questa considerazione che già nel progetto di legge presentatovi dal mio predecessore era proposto di dividere l'esercito in due grandi riparti: l'attivo e il presidiario. Il primo che comprendesse l'esercito di campagna, quello cioè più propriamente destinato alle operazioni della guerra campale, e quelli altri corpi e personali che sono parte integrante od accessoria di ogni esercito permanente. Il secondo, destinato al mantenimento dell'ordine pubblico nell'interno del paese, alla difesa delle fortezze e del territorio ed a sostenere l'esercito di campagna, quando mobilitato.

Questa maniera di reparto che già esisteva in Prussia da anni ed anni, e fu imitata ultimamente dalla Francia e dall'Austria, è oggidi un'assoluta necessità, quando la celerità nella mobilitazione dell'esercito combattente è diventata questione suprema.

In oggi è necessario di poter portare immediatamente tutto l'esercito attivo sul teatro delle operazioni senza doverne distogliere una parte qualsiasi per presidiare le fortezze o per qualunque servizio dell'interno; è perciò indispensabile un esercito, come dire, di seconda linea, che non solo surrogli i corpi del primo in questi servizi, e che sostenga e provveda alla difesa di quei punti della frontiera che potrebbero essere minacciati dalle diversioni del nemico, ma che, all'occorrenza, serva anche di sostegno e di ricalzo all'esercito di campagna. E questo esercito, malgrado non debba in massima servire che in caso di guerra, è necessario abbia in tempo di pace i suoi quadri ed il suo perfetto ordinamento tattico, e la sua congegnatura amministrativa così apparecchiata, che non manchi che darvi moto, di guisa che al momento in cui debba prendere le armi, ciò possa effettuare con tutta facilità e prontezza.

Questo è per noi il punto, quasi direi, capitale della questione che si tratta di risolvere; ed a tale oggetto intende specialmente il progetto di legge che presento alle vostre deliberazioni.

Secondo questo progetto, l'esercito attivo risulterebbe formato di *nove* classi di 1^a categoria e di *sei* di 2^a; la riserva, delle *tre* classi più anziane di 1^a categoria e di *sei* di 3^a.

Onde spiegare il concetto di questo modo di composizione elementare dei corpi attivi e dei corpi di riserva, ovvero sia della ripartizione degli uomini per classi e per categorie, deggio esporre anzi tutto la ragione di codesta 3^a categoria, che non esiste nello attuale sistema di reclutamento.

Posto che il numero dei giovani annualmente requisibili sia di 88 a 90,000 uomini — e potrà crescere coll'aumento progressivo della popolazione — e che una metà di questo contingente si debba ogni anno incorporare nell'esercito permanente — chè, come dirò in appresso, non se ne potrebbe incorporare di più — rimangono 44 o 45,000 giovani alla 2^a categoria. Questi, che nel complesso di cinque classi danno da 200 a 205,000 uomini, secondo la legge attuale dovrebbero ricevere una brevissima istruzione militare e rimoversi in congedo illimitato sino al 26° anno di età, a disposizione del Governo per ingrossare l'esercito in caso di guerra. Secondo il progetto di legge presentato dal mio predecessore, le tre classi meno anziane della 2^a categoria, ivi computate in totale 170,000 uomini, doveano essere destinate ad alimentare l'esercito attivo, e le altre due a far parte dei corpi presidiari.

Così coll'uno come coll'altro sistema si avrebbe annualmente un numero d'individui troppo grande per poterli istruire sufficientemente nelle pratiche le più essenziali del soldato. Oggi, che per l'adottamento delle armi a tiro accelerato la istruzione individuale ha preso straordinaria importanza, per imparare queste pratiche a chi debba potere entrare subito nelle file combattenti, non bastano 40 giorni e neppure 3 mesi com'erano proposti nel primo progetto: e ci vogliono almeno 5 mesi, per la gran parte da passarsi a campo di istruzione.

Per potere così istruire 44 o 45,000 uomini ogni anno, ed anche soltanto 38,000, come risulterebbe la forza d'ogni classe di 2^a categoria secondo il primo progetto, occorrerebbe una spesa di quasi 6 milioni di lire, senza contare che si avrebbero altrettante giornate perdute per l'agricoltura e per l'industria.

Mi è sembrato che sarebbe riparato, almeno in parte, a questo doppio inconveniente, quando il numero dei giovani annualmente requisibili si dividesse in tre categorie: 1^a categoria, quelli che deggiono far parte dell'esercito permanente per un dato numero d'anni e divenir perfetti soldati; 2^a categoria, quel determinato

numero di giovani che saranno tenuti sino al 26° anno di età in congedo illimitato, a disposizione del Governo, per entrare al bisogno nelle file dell'esercito attivo; 3ª categoria, tutto il restante dei requisibili d'ogni classe di leva, che sarebbero assegnati subito e sino al 26° anno di età ai corpi della riserva.

Quelli di 2ª categoria sarebbero più accuratamente istruiti, per 5 mesi, cioè quanto basti perchè alla occorrenza possano subito entrare nei corpi attivi e combattenti. A quelli invece di 3ª categoria sarà sufficiente un'istruzione anche più limitata, cioè di soli 40 giorni, e la quale si potrà dare dagli stessi graduati dei corpi della riserva, quasi comune per comune: per esempio, nei giorni festivi, ed in quelle epoche dell'anno ove meno si disturbano i contadini e gli operai.

Ciò posto, accennerò brevemente le ragioni della durata dell'obbligo di servizio e della ferma sotto le armi che propongo.

In quanto alla durata dell'obbligo al servizio, ovvero sia al tempo in cui il cittadino è obbligato a militare per il paese, essa è quasi la stessa che vi era proposta nel primo progetto, e non eccede in realtà che di 6 mesi quella stabilita dall'attuale legge sul reclutamento.

È quasi la stessa del primo progetto, attesochè quivi l'obbligo al servizio per la 1ª categoria era proposto di 11 anni, dei quali 8 nei corpi dell'esercito attivo e 3 nei presidiari; ma non doveva decorrere che dal 1° del luglio successivo all'assento d'ogni classe, cioè 3 o 4 mesi dopo l'arrivo al corpo. Mi parve invece più razionale e netto che l'obbligo al servizio si facesse principiare dal 1° luglio dell'anno dell'estrazione a sorte, comechè da quel momento i giovani siano veramente soggetti al servizio militare e a disposizione del Governo, quando occorresse di anticipare di qualche tempo la venuta del contingente sotto le armi. E siccome normalmente la venuta del contingente sotto le armi deve effettuarsi nel dicembre o nel gennaio, e non più tardi sia per riguardo alle convenienze delle popolazioni, sia rapporto a quelle dell'istruzione dei corpi dell'esercito, ne consegue che la durata dell'obbligo al servizio, che io vi propongo, è nel fondo di 11 anni e 6 mesi.

Essa non eccede quindi evidentemente che di soli 6 mesi la durata prescritta dalla vigente legge. Ma per ampio compenso degli individui, negli ultimi tre anni di servizio, essi più non appartengono che a corpi di riserva, che sicuramente non sono esposti ad aver la vita così dura ed arrischiata come quelli di prima linea. Oltre a ciò la ferma sotto le armi da 5 anni si ridurrebbe a 4, notevolissimo vantaggio e per gli individui e per la popolazione intera.

Con questo lieve aumento nell'obbligo al servizio

per la 1^a categoria e, analogamente, per la 2^a, e con far cominciare l'obbligo stesso invariabilmente dal 1^o luglio dell'anno dell'estrazione a sorte d'ogni classe, oltre ad una necessaria regolarità nella successività delle varie classi nel servizio, ci procurerà l'importantissimo vantaggio che se la guerra venisse a scoppiare nella primavera, come d'ordinario succede, si avrebbero per l'esercito attivo nove classi di 1^a categoria, otto delle quali perfettamente istruite, atteso che la più giovane di queste avrebbe già un anno e più di permanenza sotto le armi; e si avrebbero altresì sei classi di 2^a categoria, cinque delle quali già fornite della relativa istruzione. Questo stesso principio fu adottato nella legge francese 1^o febbraio 1868; e non mi pare che la sua convenienza abbisogni di altri argomenti per essere spiegata.

Relativamente alla ferma sotto le armi della 1^a categoria mi sono indotto a proporla di 4 anni, cioè meno un anno di ciò che sia attualmente nella legge, tuttoché in questa proposta io dubiti di aver consenzienti non pochi autorevoli pareri dell'esercito; e ne è prova il primo progetto che vi fu presentato, ove la ferma vi era conservata di 5 anni, ed anzi portata a 6 per la cavalleria.

Io credo che 4 anni siano sufficienti a formare abbastanza bene il soldato di qualunque arma, quello eccettuato di cavalleria. Ma sono anche più convinto che meno di 4 anni non basterebbero per darci dei soldati completamente istruiti, fatti alla vita militare, alle sue esigenze, ai suoi disagi e alle sue fatiche, come deve essere indispensabilmente il nerbo dell'esercito combattente. Potrà col tempo divenir possibile di ridurre questa ferma a 3 soli anni; ma prima bisogna che il livello della pubblica istruzione si alzi maggiormente nelle nostre campagne, bisogna che più profondamente si compenetri in tutte quante le popolazioni delle nostre provincie lo spirito militare, il sentimento del dovere che ha ogni cittadino di concorrere nella difesa dei diritti e nell'onore della patria; bisognerebbe che l'esercito non avesse altra occupazione tranne la propria istruzione; o bisognerebbe almeno che si potesse applicare presso di noi il sistema territoriale prussiano od anche soltanto l'austriaco, per il quale i reggimenti sono reclutati permanentemente in determinate provincie e i corpi d'esercito stanno quasi in permanenza nella contrada ove sono reclutati. Ma l'applicazione di così fatto sistema non è ancora per noi conveniente e possibile sotto al rapporto politico, e lo diverrà soltanto col tempo, al che ci preparerà per lo appunto l'ordinamento dell'esercito di riserva, come propongo.

Fuori

Per la cavalleria non ho potuto proporvi una diminuzione nella permanenza sotto le armi, giacchè come è noto a tutti, per quest'arma si esige un apprendimento più lungo e più difficile, e tanto più presso noi, ove non abbondano, come in alcun altro paese, gli uomini da prescegliersi per le varie specie di questa arma, quelli cioè abituati di buon'ora al cavallo e che vi hanno quindi gusto e propensione. Per formare un soldato di cavalleria, tale che possa entrare in campagna, ci vuole più di un anno di continuata e ben intesa istruzione; tanto più in oggi, quando il servizio della cavalleria in guerra è divenuto assai più difficile, e richiede nel cavaliere un'istruzione ed una educazione assai più estese e sicure che nel passato.

Il soldato destinato alla cavalleria verrebbe compensato dell'anno di più di permanenza sotto le armi, con due anni di meno nella durata dell'obbligo militare; e mi pare sia sufficiente ed equo compenso quello di essere svincolato dal servizio militare due anni prima, oltrechè negli ultimi due anni egli più non sarebbe adoperato che nei servigi di traino.

Concreterò ora succintamente gli effetti, sulla forza dell'esercito, di queste modificazioni che propongo all'attuale legge sul reclutamento.

Si ritiene, dietro dati statistici, che annualmente 260,000 giovani vadano iscritti sulle liste di leva, e che di questi il 34 0/0 ovvero 88,000 siano requisibili per il servizio militare; nè saranno di più, ora particolarmente che si sono fatte più rigorose le condizioni d'idoneità fisica alle armi, come lo richiedevano le convenienze dell'esercito, dello Stato e delle popolazioni stesse.

Seguendo il metodo tenuto negli anni addietro, di chiamare nel contingente di 1^a categoria il 2 per mille della popolazione, esso dovrebb'essere di 50,000 giovani e ne resterebbero 38,000 per la 2^a e per la 3^a categoria. Ma fissando il contingente di 1^a categoria a 50,000 uomini e la ferma sotto le armi a 4 anni, avremmo da portare nel bilancio la spesa per circa 200,000 uomini di truppa, ovvero sia circa 27,000 uomini di più di quelli che furono stabiliti nella parte ordinaria del bilancio per il 1869, ciò che farebbe una maggior spesa di 10,000,000 di lire almeno. Pertanto, per non eccedere i 140 milioni nella parte ordinaria del bilancio della guerra, è forza che il contingente annuo di 1^a categoria sia ridotto normalmente a 44,000 uomini, ovvero sia alla giusta metà dei requisibili. La bassa-forza dell'esercito permanente risulterà di 173,000 uomini, che è quella poco presso noverata nel bilancio per il 1869.

Dopo un'intera rotazione del sistema avremmo :

Esercito attivo.

Ordinanza e avanzi di classi congedate	38,000
9 classi di 1 ^a categoria (levate di 44,000 uomini)	273,800
6 classi di 2 ^a categoria (levate di 20,000 uomini)	107,500
Ultime classi di cavalleria, treno e corpo d'amministrazione	6,000
	<hr/>
Totale	425,300

Sottraendone i Carabinieri Reali e gli altri corpi e personali che non sono che parte accessoria dell'esercito, resterà per questo la forza di circa 400,000 uomini, dei quali 270,000 o 280,000 saranno certamente mobilizzabili per l'esercito combattente e per passare le frontiere al bisogno, e tutti nel vigore dell'età e convenientemente istruiti.

Esercito di riserva.

3 classi anziane di 1 ^a categoria. . .	69,500
6 classi di 3 ^a categoria (levate di 24,000 uomini all'incirca) . . .	129,200
	<hr/>
Totale	198,700

Quindi tra corpi attivi e corpi di riserva 624,000 uomini di bassa forza. E si noti che questi numeri sono presi a metà d'anni e calcolati più stretti che larghi (*), e che necessariamente collo accrescimento progressivo della popolazione aumenterà anche la 3^a categoria e con essa la massa dell'esercito.

Nè questa forza sarà la sola, sulla quale l'Italia potrà fare assegnamento per la tutela del suo territorio, delle sue libertà e dei suoi diritti, avvegnachè avrà ancora la sua Guardia nazionale. Ordinata in guisa da poter provvedere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nell'interno ed anche concorrere alla difesa locale, la sua cooperazione tornerebbe, in caso di guerra, efficacissima per l'esercito, di cui

(*) Questi numeri derivano da minuti calcoli fatti sopra i dati forniti dalla sperienza di molti anni.

Per un calcolo più sommario si può ritenere che il prodotto effettivo di 12 contingenti di 1^a categoria si riduce a quello di 8, e quello di 6 contingenti di 2^a e di 3^a categoria a 5 e qualche cosa.

sarebbe così la seconda ed ultima riserva. Oltrechè si potrebbe anche trarre partito di talun suo elemento, particolarmente sulle nostre frontiere alpine, per formarne, p. e., delle compagnie di franchi tiratori, le quali potrebbero rendere quivi importanti servigi.

Un'altra modificazione che io propongo alla vigente legge sul reclutamento si è di far la leva nell'anno in cui i giovani compiono il 20° anno di età, e di chiamarne sotto le armi in principio dell'anno successivo quelli caduti nella 1ª categoria; ciò che del resto fu fatto da noi dal 1863 al 1866, e praticavasi nell'esercito sardo anteriormente al 1854, e praticasi nella Francia, nella Prussia, nell'Austria, nella Russia, nella Spagna e dappertutto.

A 20 anni il giovane è formato e perfettamente atto al servizio militare; onde mi sembra provvido, e nell'interesse dell'individuo ed in quello della popolazione, il chiamarlo a militare a quell'età per lasciarlo poi libero in età di un anno meno avanzata.

Propongo l'abolizione della surrogazione ordinaria, confermando così la proposta che vi era fatta nel primo progetto ed appoggiandomi alle stesse ragioni di ordine morale e di diritto di uguaglianza.

Sotto a quest'ultimo rapporto taluno potrà forse trovare che si dovrebbe pure abrogare la legge 7 luglio 1866 per l'affrancazione dal servizio militare. Ma a ciò si oppone una considerazione, che mi parve di tutta entità, quella cioè di conservare all'esercito dei sott'ufficiali anziani. Si dirà che l'esercito prussiano fa a meno di questa disposizione e che l'esercito austriaco ed il francese hanno or ora soppresso l'affrancazione; ma in Prussia, nell'Austria e in Francia sono guarentiti ai sott'ufficiali, dopo un certo numero d'anni di servizio, degli impieghi e dei benefizi che noi, almeno pel momento, non sapremmo come assicurare ad essi.

Del resto io penso non essere impossibile che col tempo possiamo anche noi abolire l'affrancazione: quando lo spirito militare sia meglio incarnato nelle provincie nostre e meglio sviluppata la istruzione pubblica, cosicchè nelle file torni più facile, che non ora, la nomina di buoni sott'ufficiali, e quando potremo anche noi, come nell'Austria e in Francia, allettare i sott'ufficiali a continuare nel servizio collo assicurar loro un qualche impiego, mercè il quale campare poi onorevolmente la vita.

In questo intendimento vi sono proposti gli articoli 11 e 12, che stabiliscono condizioni ristrette così al riassoldamento come all'affrancazione; e coll'articolo 24, vi propongo un'altra maniera colla quale i giovani

che si destinano agli studi universitari, a quegli studi cioè che non possono essere lungamente interrotti senza andare sciupati, potrebbero ottenere quasi lo stesso scopo che colla surrogazione e coll'affrancamento. Questo metodo è da lunghi anni seguito nella Prussia, e l'Austria lo ha di recente adottato.

Ho creduto di progettarlo sotto forma un po' più ristrettiva, sia per non pregiudicare troppo gravemente l'istituzione dello affrancamento che, come ho accennato, credo necessario di conservare tuttora, sia anche in ossequio al principio d'uguaglianza: principio che in virtù degli articoli 24 e 25, sarebbe osservato assai meglio presso di noi che nella Prussia ed in Austria.

Ivi difatti il volontario di un anno, dopo spirata questa ferma e superato l'esame d'idoneità, passa subito alla riserva; presso noi invece ciascuno seguirebbe la sorte della propria classe e categoria, e quindi senza verun pregiudizio nè per la forza dell'esercito, nè per gli altri iscritti.

Deggio ora chiarire le ragioni dell'articolo 23, che a primo aspetto parrebbe aggravare l'onere del servizio militare con detrimento della popolazione. Colla legge attuale sul reclutamento, la proibizione di contrarre matrimonio porta sugli uomini di 1^a categoria in congedo illimitato e sino a che abbiano compiuto il 26 anno di età, cioè su 5 classi, posto che la leva si facesse nel 21 anno. Questa proibizione si voleva anche estendere a tre delle classi di seconda categoria coll'art. 8 del primo progetto di legge sull'ordinamento generale dell'esercito. Coll'art. 23 del presente progetto, il divieto sarebbe applicato a sei classi di prima categoria ed a tre sole di seconda, e ciò nell'ipotesi che normalmente la leva si faccia a 20 anni: nell'esercito attivo non vi potrebbero quindi essere di ammogliati che tre classi di prima categoria e altrettante di seconda, poco più di 130,000 uomini, cioè meno della terza parte della forza totale.

Di confronto al primo progetto, la mia proposta è meno onerosa, poichè sarebbero 24,000 giovani di più che potrebbero ogni anno prender moglie, cioè la 3^a categoria. Di riscontro invece alla legge attuale la mia proposta è apparentemente più gravosa, atteso che sarebbe vietato il matrimonio a 14,000 giovani di più in ogni anno (1). Ma quando si tenga conto che altresì ogni

(1) Secondo i criteri della legge attuale, la 1^a categoria dovrebbe annualmente fornire un contingente del 2 per 1000 della popolazione, cioè 50,000 giovani. Chiamando invece questo contingente di 44,000 uomini, e quello di 2^a di 20,000, cioè in tutto 64,000, saranno 14,000 giovani di più all'anno che non potranno prender moglie.

anno, per la proposta anticipazione della leva a venti anni anziché a ventuno, 474,000 giovani, tra esentati, riformati, dispensati e affrancati, si troveranno svincolati un anno prima dalla sorte della leva, ciò che la gran parte attende prima di prender moglie e accasarsi, senza contare i 24,000 della terza categoria cui il matrimonio non è vietato, e quando si tenga pur conto che l'obbligo del servizio terminerebbe definitivamente per gli uomini di prima categoria e di seconda con sei mesi di età meno che attualmente, si finirà per riconoscere come la nuova disposizione nel suo effetto generale non sia a maggior pregiudizio della propagazione. Difatti, in ultima analisi, il servizio militare non terrebbe nel celibato che 270 a 275,000 uomini al più, cioè poco più del 2 0/10 della popolazione maschile del Regno, e ciò quando il celibato, stando alle anagrafi, è già del 25 0/10, contando i maschi in età di ammogliarsi.

Del resto poi, non dobbiamo illuderci: il soldato ammogliato non è fatto per le guerre lontane, lunghe e rischiose, che uno esercito attivo può dover sostenere. E non soltanto perchè il ricordo dell'abbandonata famiglia possa tenerlo sconsigliato e diminuire in esso lo spirito militare e lo slancio, ma perchè la sua morte può piombare quella famiglia nella miseria, senza contare l'aggravio che risulta allo Stato per dovere sussidiare, anche insufficientemente, gli orfani e le vedove dei morti sui campi di battaglia.

II.

Delle truppe di riserva.

Già ho accennato quale io intenda lo scopo e quale la costituzione delle truppe di riserva; avvertirò ora come avrei in mente di ordinarle, la qual cosa dovrà apparire particolareggiatamente nel progetto di bilancio normale.

Come lo accenna l'articolo 26, queste milizie andrebbero organizzate per provincia in battaglioni e in compagnie. I soldati di fanteria domiciliati in uno o più comuni vicini costituirebbero la compagnia; le compagnie di uno o più circondari vicini, il battaglione; e i battaglioni di una o più provincie vicine il reggimento, laddove convenisse. Analoga cosa s'intenda per i bersaglieri, per gli artiglieri e per gli zappatori del genio.

Riguardo a queste due ultime armi è chiaro per altro

che i loro centri esser dovranno laddove vi siano fortezze o coste marittime da difendere.

Nelle truppe di riserva non vi avrà nè cavalleria, nè artiglieria da campagna, nè pontieri; ed è facile il comprendere come truppe di codesta specie non siano guari organizzabili sul piede di truppe di riserva e quasi presidiarie, e come del resto non siano necessarie. E neppur sia necessario il treno d'armata, quando i corpi della riserva, dovendo essere mobilitati, potranno servirsi di carri di precetto.

Potranno essere ordinate, ma solo al momento del bisogno, delle compagnie o piuttosto delle sezioni di infermieri, con un certo numero di soldati della riserva, ed aggiungendovi quei cittadini che animati da generoso sentimento chiedessero di farne parte.

In tempo di pace, com'è espresso nella legge, i corpi di riserva non sarebbero chiamati sotto le armi salvo qualche rarissima volta per istruzione o per rassegne, o quando ciò fosse richiesto per misura d'ordine pubblico.

Per l'istruzione si sceglierebbero sempre i giorni festivi, o quei tempi dell'anno in cui il contadino e l'operaio hanno meno lavoro.

La quanto all'ufficialità delle truppe di riserva, i titoli III e IV dello schema di legge chiariscono bastevolmente d'onde sarebbe tratta e come tenuta a numero. Eccettuata una parte nel grado di sottotenente, saranno tutti provetti ufficiali sui quali lo Stato potrà fare sicuro assegnamento.

Questi ufficiali, salvo quelli nominati o tra gli ufficiali volontariamente dimissionati, o giusta l'art. 29, godranno dell'assegno vitalizio corrispondente al servizio dai medesimi prestato anteriormente nei corpi dell'esercito attivo e loro devoluto a termini delle vigenti leggi sulle pensioni militari. E per compensarli in qualche maniera del servizio che ponno esser chiamati a prestare non solo in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace sia per l'istruzione delle truppe di riserva, sia per la tenuta dei ruoli, sia per altre incumbenze che nella leva, nella istruzione della 2^a categoria, e nelle rassegne degli uomini in congedo illimitato potrebbero essere loro affidate, nel progetto di legge si è lasciata aperta la via al miglioramento della loro posizione sia con qualche avanzamento, sia col computo per un terzo del servizio prestato nella riserva; la qual cosa è di stretta giustizia, dal momento in cui questi ufficiali continuerebbero ad appartenere effettivamente all'esercito.

Ciò porterà una qualche maggiore spesa allo Stato, e sarà la maggiore e forse l'unica che ci potrà costare l'istituzione dell'esercito di riserva; ma, oltre che potrà essere subito compensata da qualche economia in altri capitoli del bilancio, appunto per quei servizi particolari che si affiderebbero a codesti ufficiali,

ci potrà altresì consentire una qualche diminuzione nei quadri dell'esercito attivo e quindi nella spesa relativa.

Per fornire gli ufficiali ai corpi di riserva, la Commissione sopra i cui lavori era compilato il primo progetto, proponeva fosse stabilito il principio che qualunque ufficiale dal grado di luogotenente generale a quello di sottotenente incluso, raggiungendo un dato limite d'età, dovesse passare, prima che a riposo, in una nuova posizione aggiunta a quella della legge vigente sullo stato degli ufficiali, cioè nella posizione di *riserva*; questi ufficiali avrebbero servito sia per formare i quadri dei corpi presidiari (come erano chiamati nel primo progetto), sia per tenere molte delle cariche, che coperte in tempo di pace da ufficiali dell'esercito attivo, si fanno vacanti, quando gli ufficiali che le occupano sono chiamati a far parte dell'esercito mobilitato.

Io vi ripropongo lo stesso principio; e senza ripetere qui gli argomenti elaboratamente adottati nella Relazione che accompagnava il primo progetto, mi limiterò ad aggiungere che l'applicazione di questo principio non solo è necessaria per dare ufficiali alla riserva, ma che essa tornerà altresì utilissima per i corpi attivi, l'ufficialità dei quali ha bisogno assoluto di essere giovane e robusta, oggi più che mai, mentre il segreto della vittoria si cerca nella massima mobilità delle truppe. Ed è mosso da questo intimo convincimento, che io vi ho anzi proposto di abbassare di qualche poco il limite di età per alcuni dei gradi superiori, ciò che spero vorrete approvare, come cosa che se potrà di qualche poco accrescere allo Stato l'onere, delle pensioni, troverà il più ampio compenso nella miglior costituzione dei corpi sì attivi e sì di riserva.

III.

Disposizioni transitorie.

Uno dei punti principali è pur quello che le basi generali dell'ordinamento dell'esercito, che si vorranno adottare, siano tali da potersi non solo prestare ad un'applicazione immediata e piana, ma da poter produrre effetti immediati e completi. I miei studi si rivolsero anche ed anzi in modo particolare a questo punto, atteso che io chiamerei irresoluta o quanto meno male risolta la questione, quando, per aver l'esercito costituito e ripartito come ci occorre e come

è divisato, dovessimo attendere che il nuovo sistema avesse compiuta una intera rotazione.

Se accogliendo il progetto che ho l'onore di presentare, il Parlamento vorrà pure approvarne tal quale l'art. 47, nell'anno 1870 stesso la legge potrà ricevere la sua piena applicazione ed avremo subito l'esercito nella forza prescritta; ben inteso per altro, quando si prefigga di far due leve in un anno, ciò che dovrebbe inevitabilmente succedere o nel 1870 od al più tardi nel 1871.

Potrà forse a taluno sembrare impugnabile il disposto dell'articolo 47, perchè inteso a dare effetto retroattivo alla legge; ma se vorrà studiare un momento gli effetti di codesta retroattività, egli non potrà a meno di convincersi che essa, non che tornare al menomo scapito, riuscirà anzi favorevole alle classi anziane sulle quali avrebbe effetto. Ed io credo che non vi ha dogma di giurisprudenza, nè principio di diritto costituzionale, e dirò anche di razionalità, che si possa opporre a dar effetto retroattivo ad una disposizione, quando sia assicurato che l'effetto stesso non solamente non è dannoso, ma è favorevole.

Ecco, o signori, postevi in iscorcio le primarie ragioni del progetto di legge che ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni. E esso, com'ebbi a dirlo, poggia in buona parte sui lavori della Commissione che nel 1866 fu incaricata di studiare la questione, e fu assodato da studi posteriori da me fatti, nei quali ho tenuto conto e di quanto in quest'ultimo biennio le altre potenze hanno operato su questo soggetto, e dei giudizi portati sul primo progetto dalla parte savia ed autorevole della critica.

TITOLO I.

Generalità.

Art. 1.

L'esercito si suddivide in:

Esercito attivo;

Esercito di riserva.

L'*esercito attivo* è costituito da quelle truppe o corpi destinati più propriamente alle operazioni della guerra campale, così all'interno come fuori dello Stato.

L'*esercito di riserva* si compone di truppe destinate, in tempo di guerra, ad appoggiare l'esercito di campagna ed a difesa dello Stato; ed a concorrere, anche in tempo di pace, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno.

Art. 2.

In tempo di pace i quadri dell'esercito attivo ed in via normale una parte della sua forza sono mantenuti sotto le armi; l'altra parte è tenuta in congedo illimitato.

Art. 3.

In tempo di pace gli ufficiali dell'esercito di riserva stanno nella posizione di riserva, determinata dal Titolo IV della presente Legge. Possono però essere utilizzati per l'istruzione e per le rassegne delle classi in congedo illimitato e per altre incumbenze di servizio militare, che il Ministero della guerra giudicasse di affidare ai medesimi.

La bassa forza rimane in congedo illimitato, e non può essere chiamata sotto le armi per servizio, che con Decreto Sovrano.

Art. 4.

La forza dell'esercito è stabilita in 620,000 uomini di bassa forza, dei quali 400,000 di truppe attive.

Art. 5.

La forza da tenersi sotto le armi in tempo di pace è prestabilita da un bilancio normale, approvato dai Poteri legislativi dello Stato, ed annualmente riconfermato dalla Legge generale del bilancio.

TITOLO II.

Del reclutamento.

Art. 6.

Sono soggetti alla leva per l'esercito i giovani che in ogni anno raggiungono l'anno vigesimo di età.

Art. 7.

In principio d'ogni anno è determinato per legge il contingente, che la leva dell'annata stessa deve somministrare all'esercito attivo per mantenerlo a numero.

Art. 8.

Questo contingente è ripartito in due categorie:

La *prima categoria* comprende quelli che debbono essere effettivamente incorporati e servire nei corpi attivi dell'esercito, rimanendovi sotto le armi il tempo determinato dagli articoli 14 e 15 seguenti;

La *seconda categoria* comprende quelli che devono bensì essere iscritti sui ruoli dell'esercito attivo per il tempo determinato dall'art. 13 della presente legge, ma che in tempo di pace sono ordinariamente lasciati in congedo illimitato.

Art. 9.

Gli iscritti che non vengono designati nè alla prima, nè alla seconda categoria del contingente, e che non siano rimandati ad altra leva, riformati, esentati, affrancati o dispensati, formano la *terza categoria*, e vanno descritti nelle truppe di riserva per il tempo determinato dallo articolo 13 seguente.

Art. 10.

È abrogata la surrogazione *ordinaria*, consentita dalla Legge 20 marzo 1854.

Art. 11.

È abrogato l'art. 11 della Legge 7 luglio 1866, e però i militari che saranno d'ora innanzi riassoldati, più non conferiranno al fratello il diritto all'esenzione dal militare servizio.

Orlando

Art. 12.

A modificazione dell'art. 5 della Legge 7 luglio 1866, non saranno più ammessi al riassoldamento con premio i carabinieri semplici, i musicanti, i trombettieri, e i tamburini salvo che siano fregiati della decorazione della Corona d'Italia, della croce dell'Ordine di Savoia, o della medaglia al valor militare, oppure, pei carabinieri, di due menzioni onorevoli al valor militare.

Alle condizioni di età e di anzianità di servizio, stabilite dal capoverso A) dell'art. 5° della succitata Legge, i caporali, per essere ammessi al riassoldamento con premio, devono aggiungere quella di esser compresi nel quadro d'avanzamento al grado di sott'uffiziale.

Art. 13.

L'obbligo al servizio militare è di due durate diverse:

- a) di *dodici* anni per quelli ascritti alla prima categoria;
- b) di *sei* anni per quelli ascritti alla seconda ed alla terza categoria.

Art. 14.

I militari di prima categoria sono assegnati per:

- a) *nove* anni all'esercito attivo; dei quali, in tempo di pace, *quattro* debbono essere passati sotto le armi e gli altri in congedo illimitato;
- b) *tre* anni all'esercito di riserva.

Art. 15.

I militari di prima categoria, designati alla cavalleria, sono obbligati al servizio militare per *dieci* anni;

In tempo di pace stanno *cinque* anni sotto le armi, e passano gli altri *cinque* in congedo illimitato, continuando ad essere ascritti all'esercito attivo sino al termine dell'obbligo al servizio.

Negli ultimi due anni dell'obbligo al servizio essi vanno assegnati all'arma d'artiglieria od al corpo del treno, per il servizio de' traini dell'esercito in caso di mobilitazione.

Art. 16.

I militari di prima categoria assegnati al corpo del Treno od al corpo di Amministrazione rimangono ascritti all'esercito attivo per tutta la durata dell'obbligo al servizio militare.

Art. 17.

La durata dell'obbligo al servizio per gli iscritti così di prima, come di seconda e di terza categoria comincia col *primo luglio* dell'anno della estrazione a sorte della classe di leva.

Art. 18.

I militari in congedo illimitato, che siano in servizio nelle guardie di pubblica sicurezza, cessano dall'obbligo al servizio militare, durante il tempo in cui rimangono ascritti a quei corpi.

Art. 19.

I militari di seconda categoria, onde ricevere la necessaria istruzione militare, saranno, in tempo di pace, chiamati sotto le armi per un termine di tempo non maggiore di *cinque mesi*, ripartibile in uno o più anni, conforme giudicherà stabilire il Ministro della guerra.

Art. 20.

I militari di terza categoria riceveranno in tempo di pace l'istruzione dai quadri stessi del corpo della riserva cui essi sono assegnati. In tale istruzione sarà, in una o più volte, impiegato un termine di tempo che in tutto non dovrà eccedere *quaranta giorni*.

Art. 21.

I militari in congedo illimitato possono essere chiamati sotto le armi, in totalità, ovvero per classe, per categoria, per arma, o per corpo, tanto per l'istruzione loro, a mente degli articoli precedenti, quanto per quelle eventualità in cui il Governo lo giudicasse opportuno.

Art. 22.

Il Ministro della guerra è in facoltà di anticipare di *uno* ed anche di *due anni* l'invio in congedo illimitato dei militari di prima categoria assegnati al corpo del Treno ed a quello d'Amministrazione. Il Ministro della guerra è anche in facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato di militari di altri corpi dell'esercito, ai quali per altro non manchi più di *sei mesi* a compiere la prescritta ferma sotto le armi.

Art. 23.

È vietato ai militari di prima categoria in congedo illimitato di contrarre matrimonio prima di aver com-

più l'anno *vigesimosesto* di età. Ugual divieto è fatto ai militari di seconda categoria, prima di aver compiuto l'anno *vigesimoquarto* di età.

I trasgressori di questa prescrizione saranno mandati per un anno ad una compagnia di disciplina di punizione, previa la retrocessione a semplici soldati, se graduati.

Art. 24.

I giovani che abbiano conseguito l'ammissione, nella qualità di studenti effettivi, ad una delle università del Regno, potranno essere accettati come volontari nelle armi di fanteria, bersaglieri, artiglieria e zappatori dell'esercito, purchè soddisfino alle condizioni richieste per l'arruolamento volontario dall'articolo 150 della vigente legge sul reclutamento, ne facciano istanza prima dell'estrazione a sorte della classe di leva alla quale essi appartengono, e si obblighino a vestirsi, equipaggiarsi e mantenersi a proprie spese.

Dopo un intero anno di servizio sotto le armi e dopo superato un esame per comprovare la loro istruzione militare, questi volontari saranno mandati in congedo illimitato in prima, seconda o terza categoria, conforme sarà loro spettato per l'estrazione a sorte.

Se invece non riesciranno in questo esame, essi seguiranno senz'altro la sorte della classe e categoria rispettiva.

Art. 25.

I volontari, contemplati nel precedente articolo, saranno computati numericamente nel contingente della categoria, cui saranno stati ascritti per l'estrazione a sorte.

TITOLO III.

Dell'esercito di riserva.

Art. 26.

Le truppe della riserva consteranno di:

Fanteria di linea;
Bersaglieri;
Artiglieria da piazza;
Zappatori;
Infermieri;

ordinate, per provincie, in battaglioni e compagnie.

Art. 27.

Gli ufficiali delle truppe della riserva sono nominati, per Decreto Regio, tra gli ufficiali che si trovano nella posizione di riserva, di cui al seguente titolo IV, ed anche tra gli ufficiali che abbiano cessato dal servizio attivo per volontaria dimissione e chiedano di far parte delle truppe della riserva.

Art. 28.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo o soppressione d'impiego vanno ascritti d'obbligo ad un corpo della riserva, per il tempo che essi rimangono in aspettativa.

Art. 29.

Possono essere nominati sottotenenti nell'esercito di riserva, previo esame d'idoneità, i volontari di cui al precedente articolo 24, dopo che abbiano compiuto l'anno di ferma prescritto dall'articolo stesso, e coloro che sono stati licenziati dal servizio nell'esercito attivo sì con congedo illimitato, sì con congedo assoluto, purchè abbiano servito almeno due anni nel grado di sott'ufficiale.

Art. 30.

Le vacanze nei vari gradi d'ufficiale che si fanno nei corpi dell'esercito di riserva, sono riempite per due terzi con nuove nomine giusta gli articoli 27 e 29 precedenti, e per l'altro terzo con promozioni per anzianità di grado nella ufficialità dei corpi stessi, colle norme stabilite dalla Legge sull'avanzamento nell'esercito.

Art. 31.

Le nomine ai gradi di caporale e di sott'ufficiale sono fatte dai comandanti dei corpi della riserva, giusta le norme della vigente Legge sull'avanzamento e del relativo Regolamento.

I sott'ufficiali e caporali che dai corpi dell'esercito attivo transitano all'esercito di riserva vi conservano il loro grado.

Art. 32.

Gli ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati dell'esercito di riserva, siccome soggetti in servizio alla disciplina ed alle Leggi militari al pari degli ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati dell'esercito attivo,

avranno ragione, sempre quando chiamati in servizio (e non per istruzione e rassegne) ai corrispondenti trattamenti, tanto rapporto alle competenze di effettività al servizio, quanto riguardo ai vantaggi derivanti dalla applicazione delle Leggi sulle pensioni.

TITOLO IV.

Della posizione di riserva per gli ufficiali.

Art. 33.

Alle varie posizioni dell'ufficiale stabilite dall'articolo 4 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, è aggiunta la posizione di *riserva*.

Art. 34.

Gli ufficiali nella posizione di riserva concorrono a mantenere a numero i quadri dell'esercito di riserva, e, quando l'esercito attivo venga mobilitato, possono essere temporaneamente impiegati nei comandi territoriali ed in altri servizi militari dell'interno che siano adeguati al loro grado.

Art. 35.

Gli ufficiali dei gradi sottoindicati passano di pien diritto ed autorità nella posizione di riserva a misura che raggiungono, in ogni grado, l'età seguente :

Luogotenente generale	a 62 anni
Maggior generale	a 58 »
Colonnello	a 55 »
Tenente colonnello e Maggiore	a 52 »
Capitano	a 48 »
Luogotenente e Sottotenente	a 45 »

Art. 36.

Possono essere conservati in attività di servizio anche oltre l'anno 62° di età i luogotenenti generali che abbiano i titoli richiesti dai RR. Decreti 12 ottobre 1849 e 2 agosto 1866 per il conseguimento del grado di generale d'armata, o che occupino cariche affatto speciali e nelle quali torni a marcato vantaggio del servizio il mantenerli anche dopo il limite di età fissato dall'articolo precedente.

Art. 37.

Gli ufficiali subalterni che abbiano 25 anni di servizio, e i capitani, gli ufficiali superiori e generali che ne abbiano 30, possono essere collocati nella posizione di riserva, anche prima del limite di età stabilito dall'articolo 35.

Art. 38.

Gli ufficiali che si trovano nella posizione di riserva, fanno passaggio di pien diritto ed autorità a quella di riposo, quando raggiungano le età seguenti:

Luogotenente generale	a 70 anni
Maggior generale	a 68 »
Colonnello	a 66 »
Tenente colonnello e Maggiore	a 60 »
Capitano	a 55 »
Luogotenente e sottotenente	a 52 »

Art. 39.

Il tempo scorso dall'ufficiale nella posizione di riserva gli è computato per un terzo per la liquidazione della pensione nell'atto di far passaggio alla posizione di riposo o di riforma.

Gli conta però come intero il servizio effettivo prestato tanto sotto le armi in un corpo mobilitato dell'esercito di riserva, quanto in altra carica che gli sia affidata, a mente dello articolo 34, nel caso della mobilitazione dell'esercito attivo.

Art. 40.

Gli ufficiali nella posizione di riserva hanno diritto all'assegno che loro spetta a titolo di pensione nell'atto in cui fanno passaggio in essa posizione.

Ove all'atto di questo passaggio l'ufficiale avesse meno di 20 anni di servizio, esso avrà nondimeno ragione all'assegno corrispondente a 20 anni di servizio.

Art. 41.

All'ufficiale subalterno che all'atto di passare nella posizione di riserva, in forza dell'articolo 35, non avesse 25 anni di servizio, prescritti dalla vigente Legge sulle pensioni militari per dar ragione al *minimum* della pensione di ritiro del grado rispettivo, i tre primi anni passati nella posizione di riserva sono computati per interi, e l'aumento di pen-

sione relativo gli è concesso tosto raggiunta questa anzianità.

Così pure sono computati e quindi liquidati per interi i due anni passati nella posizione di riserva al capitano che all'atto di questo passaggio non avesse i 30 anni di servizio per conseguire il *minimum* della pensione di ritiro.

Art. 42.

Gli ufficiali che abbiano 12 anni di grado all'atto in cui passano nella posizione di riserva o compiano in essa i 12 anni di grado, saranno di diritto promossi al grado superiore.

Art. 43.

In caso di promozione la pensione dell'ufficiale nella posizione di riserva è regolata sul nuovo grado, di maniera però che continui ad essere ragguagliata sugli anni di servizio che aveva al momento del passaggio nella riserva.

Art. 44.

Quando per ragione di età, a mente dell'art. 38, l'ufficiale passa dalla posizione di riserva a quella di riposo, egli ha diritto alla pensione, come fu liquidata all'atto della sua ammissione nella riserva, più l'aumento corrispondente agli anni di servizio prestati nella riserva ed al maggior grado che avesse ottenuto nella riserva, qualunque sia l'anzianità nel grado stesso.

L'ufficiale invece che dalla posizione di riserva passasse a quello di riposo prima dell'età fissata dall'art. 38, sia per effetto di sua volontà, sia d'autorità, avrà la sua pensione liquidata in ragione precisa dei servizi effettivamente prestati.

Art. 45.

I medici militari passano nella posizione di riserva e quindi a quella di riposo nelle analoghe condizioni che gli ufficiali dell'esercito; nei limiti di età seguenti:

	Età per la riserva	Età per il riposo
Ispettori	60	65
Medici capi	55	65
Medici direttori	55	65
Medici di reggimento	52	62
Medici di battaglione	48	58

Art. 46.

Il passaggio nella riserva non infirma le facoltà ed i diritti che le vigenti leggi sulle pensioni militari accordano al Governo ed agli ufficiali.

TITOLO V.**Disposizioni transitorie****Art. 47.**

Onde l'esercito possa tosto essere costituito sulle basi stabilite dalla presente legge, la legge stessa avrà effetto retroattivo sulle classi di prima categoria 1843, 1844, 1845, 1846 e 1847 e su quelle di seconda categoria 1845, 1846 e 1847, e sarà pure applicata alla classe 1848.

Sopra ciascuna delle classi di seconda categoria soprannominate, 18,000 uomini saranno designati a formare la nuova seconda categoria, continuando ascritti ai corpi attivi dell'esercito; il restante passerà di terza categoria, e andrà assegnato ai corpi della riserva.

Art. 48.

Le leggi organiche per l'esercito, ora in vigore, sono mantenute per quanto non sono contraddette dalla presente.

Art. 49.

La presente Legge avrà vigore col primo gennaio 1870.

N° 286.

Progetto di legge - presentato alla Camera
dal Ministro della Guerra / Sedolei

Ordinamento generale dell'Armiato

Torino il 22. April. 1864.



*Sulla proposizione del Ministro della Guerra.
Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'annesso progetto di legge
per le basi generali dell'Ordinamento dell'Esercito sia presentato
al Parlamento Nazionale dal predetto Ministro della Guerra il
quale è incaricato di esporne le ragioni e di sostenere la
discussione.*
Data a Firenze 11 Aprile 1869.

V. Emanuele

V. V. Bertoldi